



RIFLESSIONI SUI DDL 180 E 1041

CONSIDERAZIONI SUL DDL 1041

Premessa:

- all'inizio si dice che definirli "piccoli geni" è fuorviante, cosa sulla quale concordiamo pienamente, ma poco dopo viene detto "Il fatto di essere piccoli geni", contraddicendo quanto detto poche righe sopra e dando un visione elitaria di questa popolazione che non è presente nella letteratura scientifica più recente e soprattutto non a livello legislativo, dando un'etichetta che è solo dannosa e non veritiera in quanto il "genio" è colui che da un contributo significativo all'ambito di cui si occupa ed un/a bambino/a o ragazzo/a non può essere tale.
- Viene affermato che "Se non adeguatamente seguiti e stimolati [...] addirittura, esprimere la propria curiosità con comportamenti iperattivi, dannosi per sé o per gli altri". Questa affermazione è fuorviante e solo molto parzialmente vera nella sua prima parte, in quanto li definisce persino dannosi e pericolosi, cosa non vera. Dire che possono essere dannosi per sé o per gli altri è creare un allarmismo che non ha nessuna base scientifica e che può spaventare e non informare nel modo corretto ciò che può accadere quando non ci sono i giusti supporti educativi e formativi.
- Concordiamo sul "carattere di discrezionalità" da parte dei docenti nel decidere cosa fare, che non va bene e che in tutti questi ultimi decenni ha creato tanti problemi, ma va normata.
- Quando si dice "per migliorare il grado di inclusività della scuola, affinché si consenta a ciascun alunno di conseguire l'eccellenza [...]" si confonde l'eccellenza, che può essere conseguita solo più avanti (Subotnik et al., 2011) con il massimo sviluppo delle potenzialità dei singoli alunni/e, che differisce da soggetto a soggetto.

Disegno di legge

Art. 1:

- comma 1: si rimanda di nuovo, in contrasto con quanto detto in premessa, sulla mancanza di una norma specifica che vada oltre i BES.
- Comma 2, lettera b): si cita di nuovo l'eccellenza (vedi sopra il commento).



European Talent Center of Genoa

Art. 2.

- Si riferisce ad un Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con Alto Potenziale Cognitivo (senza citare i plusdotati). Esso è un inutile spreco di risorse perché in questi ultimi 30 anni vi sono state già molte sperimentazioni e molte scuole sono già formate sul tema della plusdotazione. Selezionare poi solo alcune scuole, facendole diventare come un modello da seguire, come recita il comma 2 alla lettera c) è limitante e non corretto, perché vi sono diversi modelli teorici di riferimento in letteratura, già validati, che vengono attuati e messi in pratica. Si tratta, invece, di allargare la platea di riferimento e non restringerla.
- Al comma 3 e 4 si fa riferimento ad un Comitato tecnico-scientifico, che in realtà esiste già dal 2018 e che ha stilato le Linee Guida per questi studenti, ma mai pubblicato, affidandolo ad Organi competenti in materia di formazione e di ricerca ma che potrebbero non sapere nulla o poco su questo tema a livello scientifico.

Art. 3.

- Il comma 1 fa riferimento a “buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione”. Esse esistono già in letteratura e quelle che sono state ampiamente utilizzate in Italia, adattandole al nostro contesto, hanno dimostrato l'efficacia degli interventi formativi, anche se non in tutti i casi per diversi motivi. Ciò che serve è che non vi sia discrezionalità da parte delle scuole nell'applicarle ma una Legge che ne sancisca il riconoscimento, senza nulla togliere alla necessità di verificare i risultati a breve/medio/lungo termine del lavoro svolto a livello di formazione dei docenti.
- Il comma 2 è un pò fumoso e non tiene conto di quanto già è stato fatto.

Art. 5.

- Dopo la sperimentazione cosa succede? Il rischio è che tutto torni come prima.

Art. 7.

- Comma 1: non serve fare altre sperimentazioni, che andrebbero a gravare sul bilancio dello Stato e non farebbero altro che ripetere quanto si è già fatto in Italia negli ultimi 30 anni, pur in assenza di una legislazione. Manca una visione più a lungo termine, che vada al di là dei 3 anni di sperimentazione previsti.



CONSIDERAZIONI SUL DDL 180

Premessa:

- cita correttamente ciò che è già presente a livello legislativo e le diverse sollecitazioni che ci sono giunte dall'Europa, mai raccolte. Inoltre, sottolinea che “Il tema dell'inclusione scolastica e della tutela e valorizzazione dell'alunno plusdotato è di particolare importanza”. Questa considerazione è in linea con quanto emerge dagli studi scientifici ed economici che si riferiscono all'importanza della valorizzazione del Capitale Umano (in ogni Paese).
- Cita inoltre il problema delle misdiagnosi, aspetto che purtroppo non possiamo ignorare.
- Vi è poi il problema dell'abbandono scolastico che viene citato in modo corretto e sul quale dobbiamo intervenire anche per questa popolazione.

Disegno di legge

Art. 1.

- Le Finalità sono centrate rispetto a quanto è necessario fare.

Art. 2

- E' correttamente definito.

Art. 3.

- Definisce in modo chiaro chi è titolato al loro riconoscimento e le procedure da seguire.

Art. 4.

- Si riferisce al “referente per l'Alto potenziale cognitivo” nelle scuole di ogni ordine e grado che è una figura differente e più titolata, come descritto nei commi 2, 3, 4 e 5, rispetto al tutor, che opera sui singoli o gruppi di studenti e non è ben definita nel DDL 1041.

Art. 5.

- La formazione del personale che opera con gli/le studenti/esse è un cardine del lavoro con questa popolazione scolastica e prevede tutte le figure che dovrebbero essere coinvolte.

Art. 6

- La possibilità di accedere ad una classe superiore rispetto a quella per la quale l'alunno/a possiede il titolo di ammissione, previo esame, è già normata, ma si può prevedere anche un'ulteriore possibilità di conseguire il Diploma dopo 11 anni di scolarità.



Art. 7

- Al comma 1 si cita anche il fatto che vi sono alunni/e plusdotati/APC che possono avere bisogni educativi speciali, andando a toccare anche il tema dei soggetti definiti doppiamente o multi-eccezionali.
- I commi 2, 3, 4 e 5 definiscono in modo sintetico ma chiaro le misure didattiche necessarie da adottare ed il loro monitoraggio, che saranno poi oggetto di Linee Guida più specifiche.

Art. 10

- Il comma 1 recita che non si prevedono oneri a carico dello Stato. Ciò è possibile anche grazie ai fondi che le scuole hanno per la formazione, ai PNRR, ai fondi europei che sono già stati utilizzati e che continuano ad esserlo, al lavoro svolto dalle Università e dalle Associazioni nazionali e scientificamente riconosciute dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, che spesso hanno formato e formano le scuole a costi contenuti o gratuitamente, come servizio alla Comunità. In questo momento non vi è quindi la necessità di dare fondi aggiuntivi.

CONCLUSIONI

Il DDL 180 raccoglie le istanze e le sollecitazioni che ci giungono dall'Europa a partire dal 1994 con la Raccomandazione del Consiglio Europeo n. 1248 ed altre successive sollecitazioni affinché ogni paese adotti una Legge che aiuti questa popolazione scolastica a poter esprimere il loro potenziale che, soprattutto nelle fasce più deboli o nei soggetti più fragili, rischia di venire disperso. Questa potrebbe essere una svolta decisiva per proiettare il nostro Paese finalmente nel futuro ed essere anche noi in linea con quanto si fa in gran parte del Mondo per questa popolazione, con ricadute importanti a livello di sviluppo sociale, economico e di uguaglianza tra le diverse fasce della popolazione. Non tutti hanno a disposizione risorse economiche tali da poter comunque sviluppare fuori dal contesto scolastico o spostandosi in altri paesi le potenzialità dei propri/e figli/e.

Il DDL 1041 è invece un po' inconsistente a livello scientifico, normativo e soprattutto non vi è una progettualità a lungo termine ma solo un inutile spreco di risorse economiche.

Entrambi, a livello formale, usano in modo equivalente, ma così non è, il termine "plusdotazione" ed "alto potenziale cognitivo (APC)" e su questo chiediamo che si faccia chiarezza, in



Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plusdotazione E.T.S.



European Talent Center of Genoa

quanto la terminologia è molto importante ed un'eccessiva enfasi sull'Alto potenziale cognitivo esclude tutti i soggetti che hanno alte potenzialità nell'ambito artistico, cinestesico e musicale ma si basano solo su di un approccio psicometrico. I due termini, quindi, dovrebbero comparire insieme ed essere meglio definiti, così come è già stato fatto nelle Linee Guida, da emanarsi successivamente all'approvazione della Legge.

Firmato digitalmente

(Anna Maria Roncoroni, Psicologa, Ph.d.)

Presidente AISTAP ETS

Genova, 8 aprile 2024



RIFLESSIONI GENERALI SUI DDL 180 E 1041

TERMINOLOGIA

È importante fare chiarezza sui termini. Così come stabilito dalle Linee Guida per la valutazione della plusdotazione in età evolutiva pubblicate dal CNOP (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nel dicembre 2018, <https://www.psy.it/linee-guida-per-la-valutazione-della-plusdotazione-cognitiva-in-eta-evolutiva/>) si considerano plusdotati i soggetti che ottengono un risultato che li collochi al top 2% della popolazione in un test di intelligenza, che in Italia è rappresentato al meglio dalle scale Weschler nelle sue diverse forme a seconda dell'età ed alla Leiter-3 per quanto concerne gli studenti stranieri in quanto è una scala solo non verbale. La comunità scientifica italiana, ha ampliato questa platea, denominando i soggetti con Alto Potenziale Cognitivo (APC) coloro che si collocano al top 5%/8% della popolazione scolastica, che include anche il 2% che sono denominati plusdotati (aggiungendo quindi un altro 3%/5% di soggetti). Questa pratica è condivisa anche da altri stati europei ed extra-europei (Touron & Freeman, 2017) che, attraverso apposite Linee Guida, consultati gli esperti, hanno deciso quale percentuale includere in questa popolazione, per soddisfarne i bisogni educativi, sociali e formativi. Inoltre, sono presenti ed hanno bisogni educativi e di supporto specifici coloro che dimostrano potenzialità/abilità molto superiori ai pari anche nell'ambito musicale, artistico e cinestesico/corporeo. Per queste ultime tre tipologie, l'Italia si è già attrezzata con l'istituzione di Licei che vanno incontro alle specifiche esigenze di questi/e alunni/e. Ma non vanno ignorati perché spesso seguono anche altre loro inclinazioni e passioni e frequentano altri tipi di Istituti superiori che non sempre vanno incontro alle loro specifiche necessità.

PREMESSA

Tenuto conto che:

- quest/i/e student/i/esse sono sempre esistiti, anche se non così denominati;
- la definizione di plusdotazione/APC è influenzata dal contesto culturale e dal periodo storico (Tannenbaum, 2003);



European Talent Center of Genoa

- i due fattori più importanti che ne influenzano la crescita sono le variabili psicologiche e quelle educative/sociali/culturali/familiari/ambientali che frenano o favoriscono lo sviluppo del loro potenziale;
- l'Italia è uno degli ultimi paesi in Europa per quanto riguarda sia l'attenzione agli aspetti educativo/formativi di questa popolazione che per la legislazione, quasi inesistente, se non per l'inserimento nei BES prima con la Nota ministeriale del 27/12/2012, poi meglio specificata con la Nota Ministeriale n. 562 del 3 aprile 2019, che da sola non può assolutamente essere sufficiente in quanto non prevede la formazione dei docenti, il PDP obbligatorio e prevede un aiuto solo in situazioni di criticità e disagio;
- vi è totale discrezionalità da parte della scuola, allo stato attuale, se attuare o meno un Piano Didattico Personalizzato o applicare qualunque forma di arricchimento/accelerazione per questa popolazione scolastica;
- molto spesso coloro che hanno potenzialità elevate o molto elevate in ambito artistico, musicale o cinestesico non sono sempre intercettati da un test del QI e quindi, come suggerito dal CNOP che ha recepito quanto viene già attuato in Italia dagli esperti, la valutazione deve essere multi-dimensionale, per cogliere appieno il potenziale dei singoli, in qualunque direzione esso vada;
- il grande vantaggio della scuola italiana è proprio l'inclusività ed il soddisfacimento dei bisogni educativi del singolo. Partendo da questo vantaggio, una Legge che li riconosca e che utilizzi gli strumenti adatti a questa popolazione per la loro crescita, ci allineerebbe a quanto già presente in Europa ed in moltissimi paesi extra-europei;
- non vi è nessuna correlazione tra plusdotazione/APC ed alcun tipo di disturbo in quanto non è una patologia ma una neurodiversità che si manifesta in molte forme diverse a seconda delle aree in cui la persona è più portata. L'incidenza negli studi internazionali in tema di disturbi specifici di apprendimento, autismo, ADHD ed altre forme di difficoltà o psicopatologie, è equiparabile a quella della popolazione generale, con una percentuale che, a seconda degli studi, varia dal 10% al 17%. I soggetti che rientrano nella fascia della plusdotazione/APC ed hanno anche un problema o un disturbo tra quelli succitati o altri, vengono definiti doppiamente o multi-eccezionali. Allo stato attuale, di fronte alla valutazione di plusdotazione/APC ed in presenza di una diagnosi che fa emergere una difficoltà, la scuola spesso affronta spesso solo la difficoltà e non fa nulla



per far emergere il potenziale di questi studenti, creando disagio, frustrazione, noia ed a volte abbandono scolastico. Questi sono i soggetti fragili verso i quali porre la dovuta attenzione;

- i soggetti che esitano in una situazione di svantaggio sociale/economico/familiare sono anch'essi a rischio abbandono scolastico o non vengono incentivati, o non sono motivati, a proseguire gli studi dopo il diploma o si fermano prima di conseguirlo. Anche questi rientrano tra i soggetti fragili che, grazie ad un intervento precoce da parte dei docenti formati sul tema che inviano questi soggetti per una valutazione o che ne intercettano il potenziale mettendo in campo tutte le misure necessarie affinché anche loro riescano a raggiungere il massimo livello possibile di competenze, possono far sì che le loro potenzialità emergano e che quindi la scuola diventi per loro fondamentale per aumentare la mobilità sociale, che in Italia rappresenta un grosso problema. In questo modo, si ridurrebbe sensibilmente anche la quota di abbandoni scolastici;
- secondo il rapporto ISTAT sull'anno 2022, se i genitori hanno un basso livello di istruzione, un giovane su quattro abbandona precocemente gli studi e uno su 10 raggiunge il titolo terziario. Con almeno un genitore laureato, le quote sono, rispettivamente, meno di tre su 100 e circa sette su 10;
- ciò che serve è una Legge che poi porterà con sé l'obbligo formativo ed il riconoscimento di questa popolazione scolastica che, in una scuola inclusiva come la nostra, sarebbe un bene non solo per loro ma anche per gli altri studenti, così come già dimostrato dalle ricerche internazionali;
- inoltre, esistono diversi modelli teorici già validati a livello internazionale che portano all'applicazione di buone prassi, ormai consolidate, che l'esperto propone come base scientifica ai docenti quando fa formazione per poi spiegare come applicarle nei diversi contesti e per situazioni differenti.

ANALISI DEL CONTESTO

L'Italia ha una forte impronta ed ormai una consolidata tradizione di un sistema educativo che ha alla base i principi di equità ed inclusività, raggiunti nel tempo, con opportune modifiche legislative. Non si può quindi pensare di normare con una Legge dedicata agli alunni/e plusdotati/APC senza tener conto della visione e del contesto culturale/sociale/economico in cui siamo immer-



si. Per poter fare ciò, diventa però indispensabile che a livello politico vi siano conoscenze validate a livello scientifico su questo tema e non solo suggestioni o notizie spesso fuorvianti (vedi “piccoli geni”, misdiagnosi, sono tutti problematici, sono già bravi e quindi a cosa serve aiutarli, ecc.). In accordo con quanto già fatto in altri Paesi che hanno una tradizione simile alla nostra, che fanno dell’inclusività e dell’equità il segno distintivo a livello legislativo per quanto concerne l’educazione; considerando la vasta letteratura a disposizione ed il lavoro compiuto dal World Council for Gifted and Talented Children nella stesura di un documento (in allegato) molto chiaro e sintetico (WCGTC, 2021), possiamo prendere come spunto di riflessione proprio il loro lavoro che ci indica quali sono i 10 Principi generali che dovrebbero essere utilizzati nell’ambito della Gifted Education (quindi nell’ambito educativo/formativo relativamente alla plusdotazione).

Questi 10 principi sono qui di seguito elencati:

1. Formazione a livelli.
2. Evidence-Based. Un programma di formazione professionale di qualità si basa sulle migliori pratiche e sulla ricerca, che giustificano le modalità con cui differenziare i servizi sulla base delle peculiarità degli studenti plusdotati/APC.
3. Olistico. La formazione professionale in Gifted Education dovrebbe riguardare lo studente nel suo insieme, compresi i bisogni educativi, sociali ed emotivi.
4. Ad ampio spettro. Un accurato programma di formazione professionale comprende informazioni sui diversi livelli di plusdotazione/APC, sui diversi tipi di plusdotazione/APC, sui vari metodi di identificazione, sui diversi modelli di programma e di opzioni per modificare il curriculum e la didattica.
5. Equo. I programmi di formazione professionale in Gifted Education dovrebbero soddisfare le esigenze di studenti di diversi gruppi etnici, culturali, indigeni e di diverso genere e orientamento sessuale. Dovrebbe essere prioritaria l’assunzione e il coinvolgimento di educatori rappresentativi di diversi background.
6. Condiviso. Direttamente o indirettamente la vita degli studenti plusdotati/APC è influenzata da diverse figure scolastiche. Un piano per la formazione professionale in Gifted Education deve, quindi, includere disposizioni per formare dirigenti, consulenti, psicologi, educatori speciali e altre figure sui bisogni degli studenti plusdotati/APC.



European Talent Center of Genoa

7. Integrato. La formazione professionale dovrebbe prevedere la Gifted Education all'interno del programma scolastico complessivo, sottolineando che gli studenti plusdotati/APC sono responsabilità dell'intera comunità scolastica e non solo degli educatori con incarichi specifici di supporto agli studenti plusdotati/APC.
8. Continuo. Un piano di formazione professionale in Gifted Education dovrebbe fornire opportunità continue per affinare e ampliare le conoscenze e le abilità esistenti attraverso programmi di aggiornamento e altre esperienze di formazione professionale nel corso della carriera.
9. Sostenuto. La formazione professionale in Gifted Education dovrebbe essere integrata nella politica educativa dello stato, regione, provincia e/o paese. I programmi dovrebbero essere monitorati regolarmente e dovrebbero essere messi in atto sistemi di controllo. È fortemente incoraggiata la collaborazione tra tutte le parti interessate: politici, autorità scolastiche, membri della comunità, corpo docente di istruzione superiore e altri esponenti.
10. Professionalizzante. La formazione professionale in Gifted Education dovrebbe preparare gli educatori a essere dei promotori fattivi nel supportare gli studenti plusdotati/APC e i servizi di cui hanno bisogno.

Questi 10 principi sono comprensivi ed esaustivi e possono quindi essere considerati applicabili anche nel nostro Paese, all'interno di apposite Linee Guida da emanarsi dopo l'eventuale approvazione delle Legge che li riconosca come allievi/e meritevoli della giusta attenzione che si dovrebbe dare anche loro, in quanto, come dice Ainscow (2020), "ogni alunno conta e conta alla stessa maniera" e questa affermazione è alla base di una scuola che sia davvero inclusiva.

Firmato digitalmente

(Anna Maria Roncoroni, Psicologa, Ph.d.)

Presidente AISTAP ETS

Genova, 8 aprile 2024